

Trust Estero e tutela dei creditori del disponente

Cass. Civ., Sez. Unite, Ordinanza 1° ottobre 2025 n. 26471



UggettiMacCarone



CONTESTO

L'ordinanza interviene su una questione di giurisdizione e opponibilità del trust ai creditori del disponente.

Oggetto del contendere

Se la clausola di proroga della giurisdizione (a favore del foro estero) inserita nell'atto istitutivo del trust sia opponibile ai terzi creditori.

Il trust in esame era regolato da legge straniera, con trustee e beni localizzati all'estero.

La controversia

I creditori del disponente avevano promosso azione revocatoria ex art. 2901 c.c. davanti al giudice italiano, chiedendo di dichiarare inefficace il trust ritenendolo uno strumento di sottrazione patrimoniale.

Il trustee eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice italiano, richiamando la clausola contenuta nell'atto istitutivo che prevedeva la giurisdizione esclusiva del foro di Jersey con applicabilità della legge straniera scelta dal disponente.

La questione è stata rimessa alle Sezioni Unite per risolvere il contrasto giurisprudenziale.

LE QUESTIONI GIURIDICHE

Clausola di proroga

La clausola di proroga della giurisdizione contenuta nell'atto di trust è opponibile ai terzi creditori?

Legge straniera

La legge straniera scelta dal disponente (*lex loci trust*) può derogare alle norme italiane a tutela dei creditori?

Legge applicabile

Qual è la legge applicabile all'opponibilità del trust verso i terzi?

LA DECISIONE DELLE SEZIONI UNITE

La Cassazione ha riaffermato la giurisdizione italiana nei confronti del trust estero ricordando che:

01

Vincolo della clausola

la clausola di proroga della giurisdizione vincola solo le parti del trust (disponente, trustee, beneficiari), non i terzi creditori (in tal senso Cass. Civ. Sez. Un. 20 giugno 2014 n. 14041).

02

Tutela dei creditori

la legge regolatrice del trust (es. Jersey, Guernsey, ecc.) non può incidere sulla tutela dei creditori prevista dall'ordinamento italiano. Dunque, al terzo creditore non è opponibile la clausola di proroga della giurisdizione a lui estranea in quanto non sottoscritta e pertanto gli è consentito far valere i propri diritti dinanzi al Giudice competente in relazione all'oggetto della controversia, nonché al domicilio dei convenuti.

03

Lex fori

l'opponibilità ai terzi è regolata dalla *lex fori* (legge del giudice adito), non dalla legge scelta dal disponente.

IL PRINCIPIO DI DIRITTO

L'opponibilità nei confronti dei terzi creditori del trust previsto dall'art. 2 della Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985, resa esecutiva in Italia con la l. n. 364 del 1989, non è regolata dalla legge del disponente ma dalla legge nazionale, in quanto non si può derogare alle norme poste a protezione dei creditori in caso di insolvibilità mediante una manifestazione della volontà come previsto dall'art. 15 lett. E) della medesima convenzione.

Tra le norme a tutela dei creditori, e dunque inderogabili, rientra certamente l'azione revocatoria di cui all'art. 2901 c.c.



QUINDI? Le Sezioni Unite ribadiscono:

Giurisdizione italiana

prevale la giurisdizione italiana.

Lex fori governa

la lex fori governa l'opponibilità ai terzi: ai sensi dell'2 del Reg. n. 44 del 2001 - che attribuisce la competenza giurisdizionale ai giudici dello Stato membro in cui è domiciliato il convenuto - e dell'art. 3 della L. 218 del 1995 secondo cui, la giurisdizione italiana sussiste quando il convenuto è domiciliato o residente in Italia o vi ha un rappresentante che sia autorizzato a stare in giudizio a norma dell'art. 77 c.p.c. e negli altri casi in cui è prevista dalla legge.

Tutele inderogabili

le tutele dei creditori
(artt. 2740 e 2901 c.c.)
sono inderogabili.

Controllo del giudice

la clausola di proroga e la legge straniera del trust non
possono escludere il controllo del giudice italiano.

I professionisti devono:

- verificare la struttura del trust in relazione alla possibile aggressione dei beni;
- considerare che il trust può essere inefficace verso i creditori se finalizzato a sottrarre beni alla garanzia patrimoniale.

Per informazioni e
approfondimenti



UggettiMaccarone
Via Sant'Orsola, 10/e - 24122 Bergamo
tel. 035.246545 - fax 035.246583

www.uggettimaccarone.it